

7 Gennaio 2014, ore 09:21

La GUIDA del Quotidiano IPSOA

**Obblighi di adeguata verifica del rischio**

L'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007 detta i criteri sulla base dei quali deve essere valutato il rischio associato al tipo di cliente acquisito e della prestazione professionale.

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, Marta Anna Belgiovine - Dottore di ricerca in diritto privato, responsabile Centro St*

Il professionista deve essere in grado, sulla base dei dati raccolti, di dimostrare all'Autorità di controllo di aver adottato tutte le misure previste dalla normativa di settore.

Il relazione al cliente, è necessario che il professionista valuti:

- a) natura giuridica;
- b) prevalente attività svolta;
- c) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione della prestazione professionale;
- d) area geografica di residenza.

Con riferimento alla prestazione professionale, il professionista deve valutare:

- a) tipologia;
- b) modalità di svolgimento;
- c) ammontare;
- d) frequenza delle operazioni e durata della prestazione;
- e) ragionevolezza in base all'attività svolta dal cliente
- f) area geografica di destinazione del prodotto/oggetto dell'operazione.

L'obbligo di adeguata verifica sulla base del profilo di rischio, anche per la clientela già acquisita, fatta salva la valutazione del rischio presente, deve assolversi al primo contatto utile.

La legge impone al professionista una vera e propria attività di *screening* della clientela sulla base di regole generali, soggettive ed oggettive.

Gli *step* della procedura prevedono una prima valutazione relativa agli elementi connessi al cliente quali la natura giuridica, l'attività svolta, il comportamento tenuto all'atto del compimento dell'operazione. Questi elementi vanno poi associati ad un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità.

Successivamente si valutano gli elementi relativi all'operazione quali la tipologia, la modalità di svolgimento, l'ammontare, la frequenza, la durata, la ragionevolezza, l'area geografica di destinazione, assegnando a ciascuno degli elementi elencati un determinato punteggio in termini di minore o maggiore intensità. Terminata la valutazione sulla base dei parametri descritti, se il risultato prevede un rischio basso (punteggio da 10 a 30) il professionista dovrà assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale, analizzando le transazioni concluse durante la durata del rapporto; verificando che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente e delle attività commerciali che svolge ed aggiornando i documenti, dati o informazioni detenute.

Anche nel caso in cui il rischio sia medio (punteggio da 31 a 40), il professionista assolverà l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie.

Diversamente, in caso di rischio alto (punteggio da 41 a 50), sul professionista incomberà l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate, esercitando un controllo costante, continuo e rafforzato. In particolare, il professionista avrà l'obbligo di analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto; verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente e aggiornando i documenti e le informazioni detenute.

*Copyright © - Riproduzione riservata*

---

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545

Sviluppato da OS3 srl